

Lombardia

Delib.G.R. 29-12-2010 n. 9/1184

Modalità per la concessione dei contributi alle strutture alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi) (art. 40-quater della L.R. 16 luglio 2007, n. 15).

Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2011, n. 2.

Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 9/1184 ⁽¹⁾.

Modalità per la concessione dei contributi alle strutture alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi) (art. 40-quater della L.R. 16 luglio 2007, n. 15).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2011, n. 2.

La Giunta regionale

Richiamate:

- la *legge regionale 16 luglio 2007, n. 15* «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» che all'*art. 40-quater* stabilisce agevolazioni finanziarie alle Strutture Alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi) secondo le modalità e le finalità individuate dall'*art. 40-quater*, commi dall'1 al 10;

- il *Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 5* «Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici» in attuazione dell'*art. 40-quinquies della L.R. n. 15 del 16 luglio 2007*;

Considerato che la nominata *L.R. n. 15/2007*, disciplina fra l'altro le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare:

- Sezione II «Strutture Alpinistiche»;
- Sezione VI «Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere»;

Vista la *legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26* «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;

Vista la *legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1* «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che:

- all'*articolo 1* «Obiettivi» persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia, del contesto territoriale e prevede, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere e sostenere in coerenza con la legislazione regionale e gli orientamenti comunitari; il consolidamento e l'innovazione del tessuto produttivo; l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici; l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprenditori e pubblica amministrazione;

- all'*art. 2* «Strumenti» individua fra gli strumenti di attuazione forme di agevolazione come contributi e ogni altra forma di intervento finanziario destinati a sostenere gli investimenti in infrastrutture e la

qualificazione dei servizi; promuovere e sostenere l'innovazione attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie e l'interazione con i settori tradizionali;

Considerato altresì che lo stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico a valere sul capitolo 3.2.3.67.5540 «Contributo per l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine», risulta pari ad euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2012 ed euro 2.430.000,00 sull'esercizio 2013 e fatta salva la sua definitiva approvazione;

Rilevato che la Delib.C.R. n. 9/56 del 28 settembre 2010 approva il «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura», e letto in particolare l'allegato relativo ai «territori della Lombardia» nel quale vengono definite le linee di intervento sulla «Montagna lombarda - Linee di intervento comuni» con l'esplicitazione dei temi legati alla riqualificazione della rete sentieristica, dei rifugi e bivacchi alpini, che sono attuati attraverso l'Azione 1 «Qualificazione della ricettività in quota» dell'Obiettivo Operativo 6.7.1 «Interventi e progetti per incrementare l'attività turistica della montagna lombarda nelle diverse stagioni dell'anno»;

Ritenuto opportuno che la giunta Regionale individui i criteri cui attenersi ai fini dell'assegnazione dei contributi, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e per le finalità sopra specificate;

Visti i criteri e le modalità di concessione, la gestione e decadenza dei contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure sugli interventi, volti all'agevolazione delle Strutture Alpinistiche, predisposti dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Giovani, individuati al presente provvedimento come Allegato A«Criteri per la concessione di contributi alle strutture alpinistiche di cui all'art. 40-quater alla L.R. 16 luglio 2007, n. 15» per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare, al Dirigente competente della Giunta Regionale, l'assunzione di tutti gli provvedimenti amministrativi necessari per dare attuazione alle disposizioni stabilite nei criteri e alla concessione delle risorse previste sul citato capitolo 3.2.3.67.5540;

Considerato l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30, i criteri e le modalità da osservarsi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, ove non siano già stabiliti da leggi regionali, sono predeterminati con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Giovani;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

[Testo della deliberazione]

- 1) Di approvare i criteri per la concessione, la gestione e decadenza dei contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure sugli interventi a favore delle Strutture Alpinistiche (rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi) contenute nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente provvedimento.
- 2) Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che lo stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico a valere sul capitolo 3.2.3.67.5540, risulta pari ad euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2012 ed euro 2.430.000,00 sull'esercizio 2013 e fatta salva la sua definitiva approvazione.
- 3) Di demandare, al Dirigente competente della Giunta Regionale, l'assunzione di tutti gli provvedimenti amministrativi necessari per dare attuazione alle disposizioni stabilite nei criteri ed alla concessione delle risorse previste sul citato capitolo 3.2.3.67.5540.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente deliberazione e relativo Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi alle strutture alpinistiche, art. 40-quater della L.R. 16 luglio 2007, n. 15

1. Finalità

La Regione Lombardia al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale delle aree montane, la crescita culturale, sociale ed economica, lo sviluppo dell'accessibilità turistica e la fruizione eco-sostenibile del patrimonio alpinistico e la promozione delle attività sportive in ambito montano, concede contributi in conto capitale per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento, ampliamento, manutenzione e arredamento di rifugi, bivacchi, ed altre opere alpine ed interventi ad essi complementari, secondo le finalità previste della *L.R. 16 luglio 2007, n. 15* e nel rispetto delle prescrizioni di cui al *Reg. reg. 15 febbraio 2010 n. 5* «Requisiti strutturali e igienico sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici».

La concessione dei contributi avverrà mediante esperimento di una o più selezioni pubbliche, finalizzate a soddisfare obiettivi individuati come prioritari attraverso il confronto con i soggetti e le parti interessate.

Gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione, dovranno essere:

- attuati con utilizzo di materiali costruttivi tipici della tradizione locale;
- integrati con l'architettura tipica locale;
- realizzati riducendo al minimo l'occupazione del suolo.

2. Interventi ammissibili al finanziamento

In relazione agli obiettivi e alle finalità della legge regionale, vengono individuate quali iniziative ammissibili a contributo interventi relativi a:

2.1) RIFUGI CUSTODITI ALPINISTICI ed ESCURSIONISTICI CON CUSTODIA:

- realizzazione di impianti, strutture e opere necessari al funzionamento e all'adeguamento normativo;
- ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo
- demolizione e ricostruzione di struttura esistente;
- acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
- opere di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti e delle acque reflue nel rispetto ecologico ambientale, compatibili alla quota di ubicazione della struttura;
- realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia;
- arredamento riferito ad attrezzature fisse, inerenti grandi elettrodomestici con componentistica della cucina professionale e banco bar/reception, con esclusione di qualsiasi accessorio, utensile, complemento d'arredo e qualsiasi tipologia ad esse assimilabili.
- installazione di attrezzature per la telecomunicazione e/o funzionali a consentire il collegamento alla banda larga;
- opere a supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione del trasporto in quota (piazzole elicottero), o finalizzato al trasporto di materiali presso i rifugi (mini trasportatore cingolato e teleferiche).

Possono presentare domanda i soggetti pubblici, le associazioni e i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità (in locazione o in comodato) del rifugio.

I rifugi alpinistici ed escursionistici, di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 38 previste della *L.R. 16 luglio 2007, n. 15*, devono essere iscritti o in corso di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale dei rifugi (secondo quanto previsto dall'art. 40-bis).

2.2) BIVACCHI FISSI

- realizzazione di impianti, strutture e opere necessari al funzionamento o all'adeguamento normativo;
- ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione;
- demolizione e ricostruzione di struttura esistente;
- acquisto di immobili adibiti o da adibire a bivacchi e la realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
- opere di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti e delle acque reflue nel rispetto ecologico ambientale, compatibili alla quota di ubicazione della struttura;
- realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia;

2.3) CONDIZIONI e REQUISITI

I richiedenti che non siano proprietari della struttura alpinistica (rifugio o bivacco fisso), devono corredare la domanda con:

- copia del contratto da cui si evinca la disponibilità del bene per periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi alla data di presentazione della domanda;

- dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dell'intervento, e di impegno da parte dello stesso ad apporre il vincolo di destinazione d'uso dell'immobile quale struttura alpinistica mediante trascrizione sui registri immobiliari, per la durata di 20 anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il contratto per la gestione sia di durata inferiore ai 3 (tre) anni, la presentazione della domanda di ammissione al bando deve essere presentata dal proprietario della struttura.

Il periodo minimo di apertura dei rifugi deve essere pari ad almeno 100 giorni all'anno (anche non consecutivi).

Il beneficiari finali devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui si evinca:

- l'impegno al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione Lombardia,

- di essere consapevoli che la mancata osservanza dei termini di avvio e conclusione lavori comporta la decadenza della concessione del contributo,

- che i beni o attrezzature acquistate con contributo pubblico non possono essere vendute o cedute per almeno 5 (cinque) anni dalla data di fine lavori.

3. Tipologia ed entità del contributo

Per la realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili il relativo contributo in conto capitale è concedibile nei limiti delle risorse disponibili:

- nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria del «de minimis», (*Regolamento n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006) secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario finale non deve superare 200.000,00 euro nell'arco di 3 (tre) esercizi finanziari (consecutivi) precedenti alla data di cessione dell'aiuto.

Non sono ammissibili contributi per interventi che prevedono un costo complessivo superiore ad un importo pari a 1.000.000,00 (un milione) di euro o un costo complessivo inferiore a 20.000,00 (ventimila) euro (*Reg. n. 5/2010* ed altri tipi di lavori).

Nei bandi di selezione potranno essere rideterminati per difetto le percentuali e gli importi massimi erogabili in relazione alla tipologia della struttura e in base alla tipologia della opere da realizzare.

4. Spese ammissibili

4.1) Spese per rifugi:

- opere: edili, idrauliche, impiantistiche e tecnologiche;

- acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi, nel limite del 30% del valore risultante dagli atti notarili di compravendita e solo se l'acquirente è un soggetto pubblico;

- acquisto e installazione di arredi riferiti alle sole attrezzature fisse (grandi elettrodomestici, componentistica della cucina professionale e banco bar/reception), con esclusione di altri arredi, accessori, utensili, complementi d'arredo ed altre tipologie di attrezzi e vettovaglie;

- acquisto e trasporto dei materiali necessari alla realizzazione delle opere;

- IVA (se non recuperabile dal beneficiario finale del contributo);
- spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudi e spese notarili, in misura non superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contributo ammesso;
- installazione di attrezzature per la telecomunicazione e sistemi per il collegamento alla banda larga nel limite di 5.000,00 euro;
- lavori in economia, importo non superiore a 5.000,00 euro, documentati almeno da fattura o documentazione fiscale ad essa assimilabile, purché supportati da perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato e dal legale rappresentante, da cui si evinca il tipo di lavoro effettuato, mediate dettagliata descrizione delle opere realizzate, e per ogni lavoratore il rapporto costo/ore.

4.2) Spese per bivacchi fissi

- opere edili;
- acquisto di immobili adibiti o da adibire a bivacchi fissi, nel limite del 30% del valore risultante dagli atti notarili di compravendita e solo se l'acquirente è un soggetto pubblico;
- acquisto e trasporto di materiali necessari alla realizzazione delle opere;
- IVA (se non recuperabile dal destinatario finale del contributo);
- spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudi e spese notarili, in misura non superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contributo ammesso;
- lavori in economia, importo non superiore a 5.000,00 euro, documentati almeno da fattura o documentazione fiscale ad essa assimilabile, purché supportati da perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato e dal legale rappresentante, da cui si evinca il tipo di lavoro effettuato, mediate dettagliata descrizione delle opere realizzate, e per ogni lavoratore il rapporto costo/ore.

4.3) Spese escluse per entrambe le tipologie

A titolo indicativo e non esaustivo, sono escluse le seguenti spese:

1. materiali di consumo, contratti di manutenzione, gestione ordinaria, spese correnti/generali e per l'acquisto e/o l'utilizzo di veicoli abilitati alla circolazione stradale;
2. riferite a qualsiasi tipologia di arredo non attinente alle attrezzature fisse;
3. effettuate al di fuori del periodo di ammissibilità temporale che verrà stabilito dal bando;
4. inerenti interventi esterni al territorio della Regione Lombardia;
5. non strettamente attinenti al progetto e al piano finanziario approvato;
6. beni non conformi alle norme nazionali e comunitarie;
7. attrezzature e beni di seconda mano;
8. il solo acquisto di immobili (terreni/fabbricati) senza la realizzazione delle opere;
9. IVA, se recuperabile dal destinatario finale del contributo;

10. per controversie legali e oneri meramente finanziari (commissioni per operazioni finanziarie, etc)
11. per imposte, tasse, tributi, oneri fiscali, etc;
12. personale non attinente a lavori in economia, formazione, promozione e comunicazione.

Qualsiasi ulteriore disposizione non espressamente indicata nel Bando non si riterrà ammissibile.

Non sono ammesse spese per locazione finanziaria e per locazione (affitto) di beni mobili ed immobili.

Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni.

Il beneficiario finale del contributo deve essere in attività, e non è sottoposto a procedure di fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa.

La decorrenza delle spese ammissibili sarà indicata nel bando e comunque successiva alla data del 23 febbraio 2010 relativa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del *Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 5*, che definisce i «Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'*art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15*».

5. Modalità di attuazione

La Regione, in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio, emana Bandi per la concessione dei contributi di cui alla *L.R. n. 15/2007* per il tramite delle Comunità Montane sulla base dei presenti criteri.

Il bando stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

Le Comunità Montane predispongono e trasmettono alla Regione Lombardia le risultanze delle valutazioni istruttorie e le corrispondenti proposte di graduatoria degli interventi ammissibili effettuate con le modalità e nei termini stabiliti dal Bando.

6. Istruttoria e valutazione dei progetti

Le Comunità Montane territorialmente competenti raccolgono le domande dei beneficiari finali, svolgono l'istruttoria, redigono le graduatorie le inviano al competente ufficio della Regione Lombardia per l'approvazione e per la conseguente assegnazione delle risorse che poi verranno trasferite alle Comunità Montane, le quali cureranno le verifiche sulla rendicontazione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari finali.

La valutazione dei progetti proposti dai beneficiari finali sarà effettuata dalle singole Comunità Montane sulla base di:

- 6.1 criteri di ammissibilità,
- 6.2 attribuzione dei punteggi,
- 6.3 attribuzione di premialità.

Nel bando saranno stabilite, le modalità che le Comunità Montane dovranno seguire per la predisposizione delle graduatorie.

6.1. - Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà determinata dal possesso dei seguenti requisiti:

- coerenza dell'intervento proposto con le finalità e gli obiettivi di cui alla *L.R. n. 15/2007*, secondo quanto indicato al precedente punto 2. «Interventi ammissibili al finanziamento» e completo della documentazione prevista dal bando;
- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari finali dei contributi individuati;
- costo dell'opera rientrante nei limiti minimi e massimi previsti.

6.2 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La seguenti tabelle individuano una serie di parametri utili per l'attribuzione dei punteggi. Per una maggiore coerenza con le finalità, nei singoli bandi potranno essere presi in considerazione eventuali ulteriori parametri.

Per una più agevole attribuzione dei punteggi, il quadro economico dei rifugi dovrà essere suddiviso in tre sezioni:

- una per le opere strettamente necessarie agli adeguamenti normativi in particolare al *Reg. reg. n. 5/2010*;
- una per opere di restauro e di risanamento conservativo;
- una per gli altri tipi di lavori.

Per quanto riguarda i bivacchi il quadro economico dovrà essere suddiviso in due in analogia a quanto specificato sopra e secondo le voci indicate nella rispettiva tabella al punto 1.

Ogni sezioni deve a sua volta essere costituita da specifiche voci di spesa (in analogia a quanto previsto nella tabella relativa ai punteggi sulla premialità).

Il punteggio totale è costituito dalla somma dei punteggi assegnati secondo i principi indicati nelle seguenti tabelle.

Punteggi per RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI

Tabella A) Caratteristiche tipologiche dei rifugi e degli interventi	PUNTI
1. Valorizzazione del patrimonio montano	
• Interventi necessari per adeguamenti normativi, in particolare il <i>Reg. reg. n. da 1 a 30 5/2010</i> (1 punto ogni 3 punti percentuale sul totale degli interventi ammessi a contributo):	
• Interventi di restauro e di risanamento conservativo (1 punto ogni 5 punti percentuale sul totale degli interventi):	da 1 a 20
• Interventi di ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione (1 punto ogni 20 punti percentuale sul totale degli interventi):	da 1 a 5 Max 30
2. Accessibilità:	
Rifugi alpinistici	
• Raggiungibili solo attraverso sentieri di almeno 1500 m lineari o 150 m di dislivello da strade aperte al traffico ordinario o da linee funiviarie di servizio pubblico.	da 1 a 20 Max 20
Attribuzione di un punto ogni 100 metri lineari oppure ogni 50 metri di dislivello aggiuntivi. Rifugi escursionistici	

• Raggiungibili solo attraverso sentieri di almeno 200 metri lineari o 50 metri di dislivello da strade aperte al traffico ordinario o da linee funiviarie di servizio pubblico. Attribuzione di un punto ogni 100 metri lineari oppure ogni 25 metri di dislivello aggiuntivi.	da 1 a 20 Max 20
3. Altitudine: (in assenza di strada rotabile o con strada non aperta al pubblico) Rifugi alpinistici	
• Oltre 1000 metri s.l.m.: punti 1 ogni 200 metri di incremento di quota	da 1 a 10
Rifugi escursionistici	
• Oltre 700 metri s.l.m.: punti 1 ogni 150 metri di incremento di quota	da 1 a 10 Max 10
4. Numero giorni di apertura gestita:	
1 punto per ogni 10 giorni ulteriori di apertura oltre i 100 giorni obbligatori	da 1 a 5 Max 5
5. Installazione di attrezzature necessari alla gestione del servizio:	
• apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali da permettere dei collegamenti con le stazioni di soccorso, sistemi per la connessione a banda larga	da 1 a 10 Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella A)	75

Tabella B) Livello procedimentale per l'esecuzione degli interventi

6. Livello di cantierabilità dell'intervento	
• Interventi di adeguamento al <i>Reg. reg. n. 5/2010</i> già realizzati (dopo il 23 febbraio 2010)	10
• Possesso di permessi, pareri, e ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge e nei casi in cui è sufficiente la DIA o procedura equivalente:	5
• Mancanza dei permessi, permessi parziali	0 Max 10
7. Caratteristiche strutturali rispettose della tipicità locale e del paesaggio	
• utilizzo di materiali e tecniche architettoniche della tradizione locale.	da 1 a 5 Max 5
8. Anno di costruzione del rifugio dalla data di pubblicazione del bando	
• 1 punto ogni 5 anni tra la data di costruzione della struttura e quella del bando	da 1 a 10 Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella B)	25

Punteggio complessivo conseguibile (Tabella A) e (Tabella B) 100

Punteggi per BIVACCHI FISSI

Tabella A) Caratteristiche tipologiche del bivacco e dell'intervento

1. Valorizzazione del patrimonio montano	
• Ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione	da 1 a 15
• Ampliamento di strutture esistenti, recupero, ricostruzione e riutilizzo di strutture esistenti dismesse.	da 1 a 10
Punteggi proporzionali alla percentuale delle opere divise in quadri economici distinti	Max 15
3. Accessibilità:	
• Raggiungibili solo attraverso sentieri con almeno 3000 metri lineari o 300 metri di dislivello, da strade aperte al traffico ordinario linee funiviarie di servizio pubblico.	da 1 a 20
Incremento di un punto ogni 200 metri lineari oppure ogni 100 metri di dislivello	Max 20
4. Altitudine:	
Oltre 2000 metri s.l.m.: punti 1 ogni 150 metri di incremento di quota	da 1 a 10 Max 10

5. Accatastamento immobile antecedente alla data di pubblicazione del bando.	
• 1 punto per ogni 2 anni di possesso	da 1 a 10 Max 10
6. Realizzazione di opere per: la sicurezza, per la messa a norma degli impianti e per il contenimento dei consumi energetici, adeguamento norme igienico-sanitarie (D.Lgs. 155/97), impianti antincendio, fotovoltaici, elettrici;	da 0 a 20 Max 20
Punteggio totale conseguibile (Tabella A)	75

Tabella B) Livello procedimentale per l'esecuzione degli interventi

9. Livello di cantierabilità dell'intervento	
• Possesso di permessi, pareri, e ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge e nei casi in cui è sufficiente la DIA o procedura equivalente	10
• Mancanza dei permessi, permessi parziali	0 Max 10
10. Caratteristiche strutturali rispettose del paesaggio	
• utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto paesaggistico.	da 1 a 5 Max 5
11. Anno di costruzione del bivacchi fissi dalla data di pubblicazione del bando	
• 1 punto ogni 5 anni tra la data di costruzione della struttura e quella del bando	da 1 a 10 Max 10
Punteggio totale conseguibile (Tabella B)	25

Punteggio complessivo conseguibile (Tabella A) e (Tabella B) 100

6.3 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PREMIALITA' PER RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI

La premialità è da attribuire ad interventi necessari per l'adeguamento al *Reg. reg. n. 5 del 15 febbraio 2010* e alla tempistica dei lavori. I punteggi previsti nella seguente tabella sono attribuiti entro il limite massimo previsto per ciascuna voce, in relazione alla tipologia, alla consistenza tecnica ed economica degli interventi.

1. Acqua usi civici	
• Collegamento a rete di acqua potabile conforme al requisiti previsti dal <i>D.Lgs. n. 31/2001</i>	max 10
• Sistema di potabilizzazione in seguito alla mancata garanzia dei requisiti stabiliti nel punto precedente	max 15
	Max 15
2. Impianti tecnologici secondo la normativa vigente	
• Impianti elettrici	max 5
• Impianti di riscaldamento	max 5
	Max 10
3. Apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Max 15
4. Prevenzione degli incendi	max 5
• Adeguamento sistemi di sicurezza	max 5
• Porte d'esodo (anche verso l'interno)	Max 10
5. Opere per lo smaltimento delle acque reflue:	
• Collegamento alla pubblica fognatura	max 5
• Impianto di chiarificazione e smaltimento	max 10
	Max 10
6. Opere/attrezzature per la raccolta differenziata e lo smaltimento di rifiuti	Max 10
7. Locali adibiti al pernottamento	

• Interventi pro requisiti minimi strutturali delle camere	max 15
• Interventi pro camera accessibile ai disabili	max 20
	Max 20
8. Locali adibiti a servizi igienici	
• Interventi pro requisiti minimi strutturali dei locali bagno	max 10
• Interventi pro locale bagno accessibile ai disabili	max 15
	Max 15
9. Locali adibiti a servizi igienici destinati al personale	Max 5
10. Locali adibiti a cucina professionale	Max 10
11. Locali utilizzabili per il consumo di alimenti e bevande (ricevimento e soggiorno)	
• Interventi pro locali sosta e ristoro	max 5
• Interventi pro Locali sosta e ristoro accessibili ai disabili	max 15
	Max 15
12. Alloggio riservato per il gestore/custode	Max 5
Punteggio totale conseguibile	140

I punteggi previsti nella seguente tabella sono attribuiti in relazione alla rapidità nella realizzazione degli interventi:

• Realizzazione delle opere entro l'annualità utile successiva all'approvazione del bando e della relativa graduatoria.	20
• Realizzazione opere entro la seconda annualità utile successiva alla graduatoria	10
Punteggio massimo conseguibile	20

7. Approvazione delle graduatorie

Sulla base dei punteggi attribuiti, le singole Comunità Montane inoltrano alla Regione Lombardia, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal bando, le graduatorie approvate con propria delibera e pubblicate sull'Albo della Comunità Montana per almeno 15 giorni a partire dal giorno successivo della approvazione.

8. Concessione e liquidazione dei contributi

La Regione Lombardia, valutata la regolarità delle graduatorie presentate dalle Comunità Montane, costituisce a sua volta graduatorie complessive approvate e pubblicate sul B.U.R.L.. L'attribuzione del budget per ciascuna Comunità Montana sarà ripartito secondo le seguenti principi:

- numero rifugi presenti sul territorio di ciascuna Comunità Montagna;
- ciascun progetto primo classificato di ogni comunità montana;
- numero di richieste presentate da ciascuna Comunità Montana e valutate ammissibili.

Nei bandi/selezioni pubbliche potranno essere stabiliti ulteriori criteri per la ripartizione del budget finalizzate a soddisfare obiettivi individuati come prioritari attraverso il confronto con i soggetti e le parti interessate.

L'assegnazione e l'impegno delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili, sarà disposta a favore delle Comunità Montane, eventualmente accompagnato dal trasferimento delle spese istruttorie. La Comunità Montana inoltrerà la richiesta di erogazione alla Regione Lombardia, che provvederà alla liquidazione del saldo del contributo in caso di esito positivo della verifica della documentazione prodotta, predisposta secondo le modalità attuative indicate nel bando mediante l'utilizzo di appositi modelli, da cui si evince la realizzazione dei lavori e la rendicontazione finale delle spese sostenute.

Le risorse finanziarie liquidate in favore delle Comunità Montane, saranno da queste erogate ai beneficiari finali, al termine degli interventi ed a seguito della rendicontazione finale. La rendicontazione dovrà comprendere, in particolare, le spese effettivamente sostenute e quietanzate dal beneficiario finale unitamente all'atto di vincolo di destinazione d'uso di 20 anni da trascrivere con le forme di legge sui registri immobiliari.

Nel caso in cui il beneficiario finale sia persona diversa dal proprietario del bene, il vincolo di destinazione deve essere assunto dal proprietario all'ultimazione dei lavori.

Il beneficiario finale non può fare richiesta di pagamento di alcun anticipo o stato di avanzamento lavori.

9. Modifiche di progetto

Eventuali modifiche degli interventi finanziati possono essere autorizzate dalla Comunità Montana tranne i casi in cui la previsione degli stessi interventi abbia consentito di ottenere il punteggio necessario per l'assegnazione del contributo; le suddette autorizzazioni devono essere comunicate per conoscenza alla Regione Lombardia. Non possono comunque essere autorizzate riduzioni degli interventi, oltre al 20% dell'importo dell'intervento ammesso a contributo.

10. Verifiche delle comunità montane

Le Comunità Montane, sono tenute ai seguenti accertamenti:

- ispezioni o controlli presso le strutture oggetto di contributo e presso i beneficiari finali allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, il rispetto degli obblighi previsti nel bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte;
- verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli individuati nella proposta progettuale presentata;
- verifica del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione ed il completamento delle opere;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di forniture e appalti pubblici se ed in quanto applicabili;
- verifica dell'avvenuta apposizione del vincolo di destinazione d'uso con nota di trascrizione sui registri immobiliari;

11. Riconoscimento delle spese di istruttoria

Per la gestione dell'istruttoria Regione Lombardia riconosce alla Comunità Montana, le spese di istruttoria per ogni intervento finanziato, pari al 2% dei contributi regionali.

La richiesta di contributo deve essere inoltrata unitamente alla rendicontazione finale dei progetti ammessi e finanziati secondo le modalità che saranno indicate dal bando.

12. Tempi di attuazione degli interventi e proroghe

Nei bandi saranno stabiliti, in considerazione della tipologia degli interventi, i termini di ultimazione degli interventi.

La Comunità Montana potrà prendere in considerazione eventuali richieste motivate di proroga, su richiesta del beneficiario finale presentata prima della prevista fine dei lavori, per un periodo non superiore complessivamente ad un anno. Le Comunità Montane sono tenute ad inviare alla Regione Lombardia copia degli atti di concessione di proroga dal quale risulti chiaramente che i motivi del ritardo non siano dipendenti

dalla volontà del beneficiario finale e che siano state intraprese tutte le azioni necessarie per il rispetto delle scadenze previste.

Il mancato rispetto della tempistica prevista può comportare la rideterminazione dei punteggi assegnati (riguardo alla rapidità nella realizzazione), con l'eventuale riduzione del contributo assegnato. Il mancato rispetto della tempistica prevista può comportare la revoca del contributo qualora il punteggio attribuito per i tempi proposti sia stato determinante per l'assegnazione del contributo.

13. Rendicontazione

Entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione degli interventi le Comunità Montane presentano alla Regione Lombardia la rendicontazione finale dei progetti finanziati secondo le modalità che sono indicate dal bando.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute dal beneficiario finale per attività direttamente riferibili all'intervento.

Qualora, in sede di rendicontazione finale, le spese sostenute dovessero risultare inferiore all'investimento ammesso, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo assegnato previa verifica della conformità dell'investimento realizzato, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso all'aiuto finanziario.

Per spese superiori all'investimento ammesso non sono riconosciuti contributi aggiuntivi.

14. Decadenza del contributo e recesso

Il contributo potrà essere oggetto di decadenza (revoca):

- qualora siano venuti meno i presupposti per la sua concessione (mancanza di requisiti oggettivi e/o soggettivi, false dichiarazioni);
- nel caso in cui non sia stato realizzato l'intervento nei termini previsti;
- nel caso in cui gli interventi realizzati risultino sostanzialmente difformi rispetto alla proposta progettuale, tali da non essere meritevoli del punteggio attribuito in sede di valutazione.

La Comunità Montana dovrà dare immediato riscontro alla Regione Lombardia della esistenza di condizioni che comportano la decadenza dal contributo sulla base di quanto indicato nei precedenti punti.

La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario finale e per conoscenza alla Comunità Montana.

Il beneficiario finale può recedere dal contributo previa formale comunicazione alla Comunità Montana. Il recesso comporta la decadenza totale del contributo assegnato.

15. Controlli

L'Amministrazione regionale può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le sedi dei beneficiari finali e delle Comunità Montane allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, il rispetto degli obblighi previsti nel bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari finali e dalle Comunità Montane, il funzionamento degli interventi oggetto di contributo.